

# ACCORDO DI UTILIZZO CONDIVISO DI UNO STALLO A 150 kV IN FUTURA STAZIONE ELETTRICA TERNA A 150/380 kV DENOMINATA “SPECCHIA”

## Tra i contraenti

### **BYOPRO DEV 2 S.r.l.**

con sede in Milano (MI), Via Alessandro Manzoni n. 41 – CAP 20121 P.IVA e C.F. 10792410960 rappresentata da Massimiliano Checchi, nato a Roma il 13/02/1968 C.F. CHCMSM68B13H501A, in qualità di Amministratore (di seguito “**BYOPRO**”)

### **SOLARANTO S.r.l.**

con sede legale a Bologna, Rotonda Giuseppe Antonio Torri n.9 P. IVA e C.F. 03920671207, rappresentata da Alejandro Javier Chaves Martinez nato a Mira – Spagna il 07/08/1965 - C.F. CHVLND65M07Z131J, in qualità di Amministratore (di seguito “**SOLARANTO**”);

### **BGC CONSULTING S.r.l.**

con sede legale a Milano (MI), Via Enrico Cosenz 22, P. IVA e C.F. 03052120643, rappresentata da Braccia Gerardo Carmine nato a Morra De Sanctis (AV) il 16/07/1951 - C.F. BRCGRD51L16F744E in qualità di Amministratore Unico (di seguito “**BGC**”);

### **EG AURORA S.r.l.**

con sede legale a Milano (MI), Via dei Pellegrini 22, P. IVA e C.F. 11226730965, rappresentata da Alessandro Ceschiato nato a Milano (MI) il 12/08/1976 - C.F. CSCLSN76M12F205E in qualità di Procuratore Speciale (di seguito “**EG AURORA**”);

denominate anche individualmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”.

## Premesso che

(A) Le Parti intendono avviare o hanno già avviato l’iter procedurale per ottenere il rilascio della prescritta autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da connettere alla rete di trasmissione elettrica nazionale (di seguito “**RTN**”) tramite il collegamento del proprio impianto di produzione in antenna a 150 kV sulla sezione 150 kV della futura Stazione Elettrica di trasformazione della Rete di Trasmissione Nazionale 150/380 kV “SPECCHIA” di Galatina (LE):

- BYOPRO ha promosso la progettazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 31.9 MW, localizzato nell’ambito del territorio del Comune di Galatina (LE);

- SOLARANTO ha promosso la progettazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 30 MW, localizzato nell'ambito del territorio del Comune di Nardò (LE);
- BGC ha promosso la progettazione e la realizzazione di N.2 impianti fotovoltaici della potenza complessiva di circa 60 MW, localizzati nell'ambito del territorio del Comune di Galatina (LE);
- EG AURORA ha promosso la progettazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 38,5 MW, localizzato nell'ambito del territorio del Galatina (LE);

(B) Le Parti hanno quindi ricevuto da Terna un preventivo di connessione che, all'interno della allegata soluzione tecnica minima generale per la connessione (nel seguito "**STMG**"), prevede, per il razionale utilizzo delle strutture della RTN, la condivisione del medesimo stallo RTN a 150 kV sulla costruenda SE, e in particolare per quanto attiene a:

- BYOPRO ha ottenuto da Terna in data 10/09/2019 una STMG avente codice pratica 201900624 per la connessione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 31.9 MW e che tale STMG è stata accettata da BYOPRO in data 03/01/2020;
- SOLARANTO (cedente OPDEnergy Italia S.r.l.) ha ottenuto da Terna in data 19/03/2021 una STMG avente codice pratica 201900808, per la connessione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 30 MW e che tale STMG è stata accettata da SOLARANTO (cedente OPDEnergy Italia S.r.l.) in data 19/07/2021;
- BGC ha ottenuto da Terna in data 10/02/2021 una STMG avente codice pratica 202001978, per la connessione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 40,27 MW e che tale STMG è stata accettata da BGC in data 16/03/2021;
- BGC ha ottenuto da Terna in data 10/02/2021 una STMG avente codice pratica 202001979, per la connessione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 19,92 MW e che tale STMG è stata accettata da BGC in data 25/03/2021;
- EG AURORA ha ottenuto da Terna in data 24/06/2021 una STMG avente codice pratica 201901174, per la connessione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 38,5 MW e che tale STMG è stata accettata da EG AURORA in data 24/06/2021.

(C) all'atto di accettazione delle richiamate STMG, ciascuna delle Parti ha optato per la realizzazione in proprio delle opere di connessione alla rete ai sensi degli articoli 30.1 del TICA e 1.A.5.3 del Codice di Rete;

(D) le Parti sono consapevoli che l'Amministrazione potrebbe decidere di rilasciare il titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete, come di seguito definiti, soltanto alla prima di esse che avrà ottenuto l'Autorizzazione Unica ex articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per il proprio progetto, mentre i titoli autorizzativi successivamente rilasciati alle altre Parti potrebbero essere limitati al solo esercizio delle suddette opere e dunque potrebbero non consentire la costruzione delle stesse.

- (E) le Parti riconoscono ed accettano che solo la Parte titolare dei titoli autorizzativi inclusivi dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete, come di seguito definiti, che per prima sarà in condizione di dare inizio ai lavori di realizzazione del proprio impianto e delle relative opere di connessione, costituirà l'interlocutore unico con Terna in relazione alla costruzione ed all'esercizio dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete ai sensi del presente accordo;
- (F) le Parti concordano che l'avvio effettivo delle attività di costruzione del progetto a seguito dell'ottenimento dei titoli autorizzativi ("*avvio dei lavori*") potrà dipendere, per ciascun singolo impianto, da una pluralità di fattori, anche esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conteziosi instaurati rispetto ai titoli autorizzativi, concessioni di finanziamenti e reperimento delle necessarie tecnologie d'impianto;
- (G) le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, al fine di garantire la realizzazione dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete, come di seguito definiti, e non pregiudicare le iniziative delle altre Parti, la costruzione delle medesime opere dovrà essere posta a carico della Parte che per prima avvierà i lavori di realizzazione del proprio impianto di produzione;
- (H) Le Parti, consapevoli della necessità di gestire al meglio lo stallo assegnato al fine di garantire l'ottimale realizzazione dei rispettivi impianti, fatto salvo quanto specificato nei successivi articoli, desiderano stipulare in data odierna un accordo di condivisione con cui regolare i propri diritti e doveri per la realizzazione ed il successivo utilizzo dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete suddetti (di seguito "**Accordo**").

### **tanto premesso**

le Parti convengono e stipulano quanto segue

### **Oggetto dell'accordo**

1. Le Parti concordano, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, di condividere il medesimo stallo RTN arrivo produttori (di seguito "**Stallo RTN**"), la cui ubicazione è riportata nell'elaborato allegato al presente Accordo (Allegato A), come indicato da Terna ed ubicato presso la futura SE "Specchia"; Inoltre, le Parti concordano nell'utilizzare un'area comune degli impianti di utenza per la realizzazione di tutte le opere in media e alta tensione necessarie per l'ingresso sullo Stallo RTN.
2. Le Parti concordano e acconsentono altresì di condividere l'utilizzo di un'area comune degli impianti di utenza, per la realizzazione di tutte le opere in media e alta tensione necessarie per il collegamento sullo Stallo RTN di cui al punto 1, ed in particolare concordano di condividere lo stallo comune arrivo linea, la linea in cavo AT per il collegamento dello Stallo RTN, un sistema di sbarre per la connessione e tutte le opere elettromeccaniche e civili connesse, come meglio specificato nella planimetria e nell'elaborato grafico allegati al

presente Accordo *sub* Allegato B (nel seguito, tutte le opere congiuntamente, l'“**Opera Comune**”).

3. Gli impianti saranno distinti in modo da garantire misure separate in AT o MT per ciascun impianto di produzione nonché la loro separazione fisica e quindi la rispettiva proprietà delle opere di utenza e delle apparecchiature di connessione in capo alle Parti, lasciando libera ciascuna Parte nella progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione delle proprie opere di utenza e delle relative apparecchiature, fatta eccezione per quanto previsto dal presente accordo per l'Opera Comune.
4. Le Parti includeranno nei loro progetti presentati presso gli organi competenti tutte le opere previste relative all'Opera Comune e all'impianto di rete indicato nelle STMG di TERNA, inclusivo dello Stallo RTN (di seguito l'“**Impianto di Rete**”), secondo un progetto elaborato dalla capofila in comune accordo tra le Parti e sottoposto ad opportuna verifica e validazione da parte di Terna secondo quanto stabilito dal successivo punto 13 del presente Accordo.
5. Gli accordi relativi alla costruzione, esercizio e manutenzione dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete, la ripartizione dei relativi costi, alla modalità di accesso al sito ed alla sicurezza del personale, verranno regolati, in buona fede tra le Parti, successivamente alla stipula dell'Accordo tramite separato contratto, prima di avviare la fase di progettazione esecutiva e la costruzione delle stesse come meglio specificato ai successivi articoli.. L'accesso alle opere comuni sarà possibile solo ed esclusivamente per il personale tecnico designato dai responsabili delle Parti. Le Parti si riservano altresì la facoltà di costituire apposito veicolo societario, nella forma giuridica più opportuna, qualora lo ritengano necessario o anche soltanto utile al fine della progettazione, realizzazione e gestione delle Opere Comuni e dell'Impianto di Rete.
6. Durante la fase autorizzativa degli impianti, le Parti intendono indicare BYOPRO come capofila ed interlocutore unico con Terna in relazione alle più generali questioni che possano sorgere relativamente all'Opera Comune e all'Impianto di Rete e alle problematiche che, più in generale, andranno a riferirsi alle all'intera area al predetto Stallo RTN.
7. La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete saranno gestiti dalla Parte che per prima inizierà i lavori per la realizzazione del proprio impianto di produzione che - qualora non fosse BYOPRO - subentrerà a BYOPRO nel ruolo di capofila ed interlocutore unico per Terna. A tal fine, le Parti si impegnano reciprocamente a fornire, con cadenza trimestrale, generale informativa sullo status di sviluppo dei rispettivi progetti nonché a comunicare l'intenzione di dare avvio ai lavori con preavviso di almeno 30 giorni. Resta inteso che, il cambiamento dell'interlocutore unico verrà sempre tempestivamente comunicato a Terna S.p.A dalla Parte subentrante.
8. Qualora la Parte che per prima inizierà i lavori per la realizzazione del proprio impianto di produzione non coincida con la Parte che abbia ottenuto le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete e/o abbia la disponibilità dei terreni

interessati da tali opere, le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché la Parte che per prima abbia avviato i lavori del proprio progetto ottenga la voltura dei predetti titoli autorizzativi, limitatamente all'Opera Comune e all'Impianto di Rete, nonché la disponibilità dei terreni interessati dall'Opera Comune e dall'Impianto di Rete attraverso la cessione dei contratti preliminari già stipulati o, se già acquisita, attraverso il trasferimento della proprietà dei terreni medesimi, rimborsando gli oneri di acquisizione dei terreni secondo quanto sarà meglio stabilito tra le Parti in apposito accordo.

9. La Parte che per prima avvierà i lavori del proprio impianto di produzione si impegna ad acquisire la disponibilità di tutti i terreni necessari per la realizzazione dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete, eventualmente anche attraverso l'esperimento di procedure di esproprio, e ad ultimare i lavori dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete entro le tempistiche definite in un accordo separato fra le parti e comunque entro i termini stabiliti nel titolo autorizzativo e nelle sue eventuali proroghe. La Parte che per prima inizierà i lavori per la realizzazione del proprio impianto si impegna altresì ad affidare i lavori di realizzazione dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete ad un'impresa appaltatrice inclusa nel Sistema di Qualificazione di Terna e previamente individuata tra le Parti sulla base di separati accordi.
10. La Parte che per prima inizierà i lavori provvederà ad addebitare alle altre Parti la quota dei costi sostenuti per la realizzazione dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete, compresi quelli effettuati per l'acquisizione delle aree ed i costi di progettazione, al netto di quanto effettivamente riconosciuto e corrisposto da Terna per l'acquisizione delle opere facenti parte dell'Impianto di Rete, determinata in proporzione alla potenza, effettivamente installati e previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto sostenimento dei costi da ripartire il tutto secondo quanto sarà meglio stabilito tra le Parti in apposito accordo.
11. Per le future iniziative, l'ampliamento di parte dell'Opera Comune, ad eccezione delle opere civili e dei cavidotti, sarà realizzato in sezioni successive direttamente dai futuri produttori; pertanto, gli eventuali futuri produttori che dovessero connettersi all'Opera Comune realizzeranno l'ampliamento delle apparecchiature comuni strettamente necessarie e lo specifico stallo utente strettamente necessario per la connessione del proprio impianto.
12. Resta inteso fra le Parti che la disposizione degli stalli utente lungo la sbarra comune potrà essere influenzata dall'effettivo esito degli iter autorizzativi sia in termini di risultato sia di tempistiche.
13. Le Parti si impegnano a predisporre e fornire sulla base degli elaborati allegati al presente Accordo, gli ulteriori elaborati eventualmente necessari e di rispettiva competenza da sottoporre a Terna ed agli enti competenti per le rispettive approvazioni. La proprietà degli elaborati predisposti dalle Parti sarà rispettivamente di ciascuna delle parti, con concessione d'uso a BYOPRO, esclusivamente ai fini del presente Accordo, in relazione alle opere di rispettiva competenza.

14. Il rapporto tra le Parti è quello di imprenditori indipendenti. Nessuna disposizione del presente Accordo darà origine ad una partnership, joint venture, consorzio o un accordo di stabile cooperazione tra le Parti. Nessuna delle Parti si costituirà come rappresentante, intermediario e/o agente commerciale dell'altra per qualsiasi scopo.
15. Ciascuna delle Parti, per tutta la durata del presente Accordo, si impegna a mantenere tutte le Informazioni Riservate (come di seguito definite) dell'altra Parte eventualmente condivise e non divulgare a nessuna parte terza le stesse senza l'autorizzazione dell'altra Parte. Con "Informazione Riservata" ci si riferisce a ciascuna delle informazioni tecniche o commerciali così come a qualsiasi altra informazione di natura riservata (in ogni caso e in qualsiasi forma) relativa a entrambe le Parti ed ai rispettivi impianti. Le informazioni non includono quelle notizie la cui divulgazione sia richiesta dalla legge, per ordine di una corte o per esigenze connesse alle procedure autorizzative cui il presente Accordo è finalizzato.
16. Questo Accordo è disciplinato, interpretato ed applicato in accordo con la legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo di condivisione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
17. Questo Accordo intende modificare, integrare e sostituire ogni precedente accordo verbale e/o scritto tra le Parti. Ogni modifica al presente Accordo è da intendersi priva di ogni effetto e non vincolante se non espressa con consenso scritto di tutte le Parti.
18. Tutte le comunicazioni fra le Parti relative all'Accordo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate ai destinatari via e-mail (e/o PEC ove necessario) agli indirizzi delle Parti indicati in epigrafe o comunque comunicate, all'attenzione dei referenti nominati.
19. Ciascuna premessa e allegato di seguito indicati sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo:  
Allegato A: Planimetria catastale Stallo RTN e opere di utenza per la connessione.  
Allegato B: Planimetria con ripartizione delle aree di connessione elettrica e schema unifilare delle Opere Comuni.
20. Le Parti espressamente concordano e accettano che condizione per il subentro nel presente accordo, in caso di trasferimento o cessione, anche parziale o cessione o affitto di azienda o di ramo d'azienda è che
  - a. il subentrante accetti espressamente i contenuti del presente Accordo nonché gli accordi interni fra le Parti ad esso correlati;
  - b. il subentrante abbia ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG.
21. Le Parti si danno atto e convengono che l'Opera Comune e l'Impianto di Rete potranno essere altresì condivise, nei limiti di capacità esistenti, con ulteriori soggetti terzi che abbiano ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG, a condizione che accettino espressamente i contenuti del presente Accordo e degli ulteriori accordi sottoscritti tra le Parti in relazione alla costruzione e gestione dell'Opera Comune e dell'Impianto di Rete e purché non vi siano

circostanze tecniche ostative e ciò non pregiudichi o renda più gravoso il funzionamento degli impianti di produzione delle Parti già allacciati.

22. Salve le responsabilità e le obbligazioni già eventualmente maturate in capo a ciascuna Parte che rimarranno valide ed efficaci il presente Accordo cesserà di avere efficacia fra le Parti all'occorrenza di una delle seguenti: a) mutuo consenso delle Parti; b) grave inadempimento di uno qualunque dei termini del presente Accordo, ovvero c) decadenza del preventivo di connessione ottenuto.

Li, **15 febbraio 2022**

<p><b>BYOPRO DEV 2 S.r.l.</b></p> <p>Firmato digitalmente da: MASSIMILIANO CHECCHI Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity Data: 17/02/2022 09:15:34</p> <hr/>	<p><b>SOLARANTO S.r.l.</b></p> <p><b>SOLARANTO S.R.L.</b> il legale rappresentante <b>Alejandro Javier Chaves Martinez</b></p> <hr/>
<p><b>BGC CONSULTING S.r.l.</b></p> <p><b>BGC Consulting srl</b> Via Enrico Cosenz n°22 20158 MILANO (MI) C. F. - P. IVA 03052720643</p> <hr/> <p>Firmato digitalmente da: BRACCIA GERARDO CARMINE</p>	<p><b>EG AURORA S.r.l.</b></p> <p>Alessandro Ceschiat 16.02.2022 17:27:32 GMT+00:00</p> <hr/>



Firmato il 16/02/2022 19:02  
Seriale Certificato: 13878141  
Valido dal 17/07/2019 al 17/07/2022  
InfoCert Firma Qualificata 2